

il passato, conoscere che i ricorsi dovevano essere salutari anche dopo la concessione, la cosa era ridotta allo stato di prima, o al più una questione verbale e perciò il Decreto nell'articolo delle Indulgenze, diventava quasi inutile.

La stessa cosa, a giudizio del Consultore, succedeva riguardo alle facoltà dei Vescovi, per cui col Decreto si disponeva che non sarebbero state licenziate bolle impetrate *di fuori* per quelle grazie nelle quali essi Ordinari avessero competenza. La Carta delle Dichiarazioni, diceva che si è inteso e si intende solamente ostare a pregiudizi di fatto che i sudditi tentassero con impetrazioni non convenienti, e che era totalmente alieno dalla mente del Senato, eccitare i Vescovi ad arrogarsi facoltà non concesse loro dal diritto canonico. Inoltre essa insisteva nel dichiarare che in caso di differenza intorno la competenza fra il Sommo Pontefice e i Vescovi si sarebbe osservato come per il passato il metodo di una naturale difesa.

Questo metodo — notava il Prevati — era di ricorrere al Doge, dopo l'impetrazione: in tal modo i Vescovi non avrebbero potuto arrogarsi facoltà ad essi non spettanti, per cui il consultore credeva poter concludere che « anche in questa parte è inutile il Decreto, riducendosi per la carte delle dichiarazioni ad una questione di parole » (1). Ed egualmente ragionava per ciò che concerneva le cause matrimoniali, le quali, secondo il Decreto, dovevano avere la previa autorizzazione e solo a questa *condizione* potevano impetrarsi. Ma poichè nella Carta delle dichiarazioni era detto che il Senato « non ha posta alcuna condizione alle concessioni delle dispense matrimoniali », con questo si toglieva efficacia alla disposizione precedente: dunque il Decreto restava inutile. Questo si verificava pure per i Regolari. Anche qui la Carta delle dichiarazioni annullava quanto prima era stato disposto, in quanto in essa era detto che « dei voti niente affatto parla la deliberazione 7 settembre, nè di quei ricorsi, che, sebbene si fanno per ottenere qualche dispensa *uniformemente alle costituzioni* degli ordini, sono dalle medesime permesse ». Era chiaro che, siccome tutti gli ordini regolari erano stati confermati dalla Santa Sede o nella loro istituzione o allorchè erano stati collocati sotto la Santa Sede

(1) *Arch. cit.*, I. c.